

## Azioni su tre livelli

	A COSA SI RIFERISCE	COSA CAMBIA
<b>INTERVENTI DI RIPARAZIONE O LOCALI</b> 	Azioni su <b>singoli elementi</b> strutturali dell'edificio, che non modificano il comportamento della costruzione o riducono i livelli di sicurezza. Vi rientra sia il <b>ripristino di parti danneggiate</b> o potenzialmente a rischio di un fabbricato (ad esempio, l'introduzione di catene), sia il <b>miglioramento estetico e funzionale</b> (apertura di un vano parete, di una finestra, inserimento di un soppalco o di un terrazzino).	Le norme tecniche 2018 hanno definito e, pertanto, <b>ampliato il perimetro</b> di ciò che rientra in questa categoria, senza ricadere nel miglioramento o adeguamento. Viene però previsto il <b>nuovo obbligo</b> , di effettuare a fine lavori una <b>valutazione di incremento della sicurezza</b> a livello locale, con indicazione delle carenze strutturali riscontrate, risolte e/o persistenti e delle eventuali conseguenti limitazioni all'uso della costruzione.
<b>INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO</b> 	Sono volti ad <b>aumentare il livello di sicurezza</b> strutturale del fabbricato esistente, senza per forza raggiungere i livelli fissati dalla norma. Sono realizzabili in <b>modo più semplice</b> rispetto a quelli di adeguamento. Tuttavia, il progetto e la <b>valutazione della sicurezza</b> devono riguardare <b>l'intera struttura</b> .	<b>È più ampio il raggio degli interventi</b> in questa categoria. Viene introdotto un coefficiente minimo da rispettare, che indica il rapporto tra l'azione sismica massima sopportabile da una struttura e quella che si utilizzerebbe nel progetto di una nuova costruzione. In caso di edifici in classe sismica 1, 2 o 3 (scuole escluse) <b>l'obiettivo minimo è migliorare del 10%</b> la sicurezza rispetto al preesistente. Per gli immobili con funzioni strategiche o pubbliche, l'obiettivo minimo è un incremento del 60% rispetto al nuovo.
<b>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO</b> 	Sono azioni di ripristino importante di una costruzione, che portano la <b>sicurezza ai livelli previsti per il nuovo</b> . Sono <b>obbligatorie in caso di</b> sopraelevazioni, <b>ampliamenti</b> , cambi di destinazione d'uso con variazione dei carichi oltre il 10%, trasformazioni importanti dell'immobile. Il progetto e la valutazione della sicurezza devono riguardare l'intera struttura. Spesso si tratta di <b>azioni molto onerose</b> sia dal punto di vista tecnico che economico.	Ora è maggiore la <b>responsabilità del progettista</b> (che può decidere anche deroghe alla norma). L'introduzione dei limiti minimi ha come effetto lo slittamento di azioni in altre tipologie di intervento, più facilmente attuabili. Per le sopraelevazioni, gli ampliamenti e le modifiche sostanziali del fabbricato il coefficiente richiesto resta identico a quello per le nuove costruzioni. Per il <b>cambio di destinazione d'uso</b> è previsto uno " <b>sconto</b> " del 20% rispetto al nuovo; per inserimento di elementi verticali, l'adeguamento è obbligatorio solo se si supera il limite del 50% del carico.